



COMUNE DI MASSA

COPIA

(582/2013)

ATTO di CONSIGLIO del 14/10/2013 n. 52

Oggetto: PIANO FINANZIARIO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI E RELATIVA ARTICOLAZIONE TARIFFARIA PER L' ANNO 2013 - APPROVAZIONE

L'anno duemilatredici il mese di ottobre il giorno quattordici alle ore 14:00, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta di prima convocazione, sotto la presidenza di CECCOTTI DOMENICO

Assiste il SEGRETARIO GENERALE BEDINI GIANCARLO

Sindaco VOLPI ALESSANDRO : presente

Risultano presenti i Signori Consiglieri:

01	ALBERTI STEFANO		21	LAZZAROTTI THOMAS	Ass.
02	ANGHELE' LUCA		22	MENCARELLI LUANA	
03	BALLONI ALESSANDRO		23	MENCHINI CARMEN	Ass.
04	BENEDETTI STEFANO		24	MOSTI ELENA	
05	BERTELLONI SABRINA		25	OFRETTI ANDREA	Ass.
06	BIANCOLINI ELEONORA		26	ORTORI SIMONE	
07	BRIZZI FABRIZIO	Ass.	27	PACI MATTEO	
08	BUGLIANI GIACOMO		28	PANESI FABRIZIO	
09	CARMASSI DANIELE	Ass.	29	RAFFI GIORGIO	
10	CARUSO STEFANO	Ass.	30	RICCIARDI RICCARDO	
11	CASOTTI GIANCARLO		31	SANTI GIOVANNA	
12	CAVAZZUTI NICOLA		32	TURRI LUIGI	
13	CECCOTTI DOMENICO		33		
14	DELL'ERTOLE DINA		34		
15	DELLA PINA PAOLO	Ass.	35		
16	FRUZZETTI ELENA		36		
17	GABRIELLI GABRIELLA		37		
18	GIUSTI GIOVANNI	Ass.	38		
19	INCORONATO AGOSTINO		39		
20	LAZZARINI GRAZIELLA		40		

Presenti n. 25

Assenti n. 8

Vengono nominati scrutatori i Signori Consiglieri: ALBERTI STEFANO
SANTI GIOVANNA
PACI MATTEO

Il Consiglio Comunale

Premesso che:

- l'art. 14, comma 1, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/211, e s.m.i., istituisce in tutti i Comuni del territorio nazionale il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, abrogando la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012 a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;
- il Consiglio Comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, mediante l'approvazione del Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che dovrà contenere:
 - a) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - b) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - c) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
 - d) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
 - e) i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 14/10/2013 è stato approvato il Regolamento che istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi nel territorio di questo Comune;
- ai sensi dell'art. 14, comma 9, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- l'art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. prevede l'approvazione delle tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente;

Considerato che la gestione dei rifiuti nel Comune è assicurata dall'Azienda A.S.M.I.U. in relazione alla raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e da C.E.R.M.E.C. S.p.A. per il trattamento/smaltimento dei medesimi;

Rilevato che per la predisposizione del Piano finanziario del nuovo Tributo è necessario utilizzare il quadro dei costi, riferiti all'esercizio 2012, del soggetto gestore per le attività di competenza, provvedendo altresì alla quantificazione dei costi c.d. amministrativi costituiti dal costo del personale, del contenzioso, della riscossione, del fondo svalutazione crediti;

Dato atto che la norma di riferimento (D.P.R. 158/1999) prevede l'inserimento dei soli costi di gestione dei rifiuti, escludendo pertanto, il computo delle voci di spesa non direttamente afferenti;

Visto lo schema economico-finanziario per l'anno 2012 e la relazione redatti dal gestore del servizio A.S.M.I.U.;

Vista la nota trasmessa dalla Presidenza del C.d.A. di C.E.R.M.E.C. S.p.A. in ordine al quadro dei costi sostenuti per l'anno 2012, unitamente alla evidenziazione del costo d'uso del capitale secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, integralmente recepiti all'interno del Piano Finanziario;

Preso atto della riduzione delle tariffe applicata per i conferimenti degli Enti-Soci, a seguito della deliberazione dell'Assemblea dei Soci C.E.R.M.E.C. S.p.A. del 5 Agosto u.s. inviata unitamente alla nota dei costi sopra citata;

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 23, del citato decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, le tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione del Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

- ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in Legge n. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione delle medesime, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti indicati dal D.P.R. 158/1999; in base a tale modalità l'entrata non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. tasse di scopo, ossia che «mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

Dato atto che, in base all'art. 6 del D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività. L'utilizzo di tali coefficienti potenziali nella definizione della tariffa concreta rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto in materia di atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, quali atti amministrativi a contenuto generale, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria (Consiglio di Stato, 10 febbraio 2009 n. 750 e 10 luglio 2003 n. 4117; Cass. Civ., Sez. Unite, 6 novembre 1981 n. 5849). Per tali atti, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, non è previsto un obbligo specifico di motivazione, essendo *«applicativi dei principi generali della disciplina regolatrice dello specifico settore e non richiedono una particolare motivazione in ordine alle singole determinazioni, essendo sufficiente che le stesse non appaiano manifestamente illogiche o sproporzionate»* e siano adottate al fine di perseguire *«una logica di sana amministrazione e di tutela degli equilibri del bilancio comunale corrispondente al canone di cui all'articolo 97 della Costituzione»* (T.A.R. Piemonte 12 luglio 2006 n. 3825);

Visto che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08 secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, essendo di difficile determinazione il volume esatto

dei rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

Ritenuto quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento il valore riportato nelle tabelle 2, 3 e 4 del sopra citato D.P.R., mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle richiamate tabelle, riportate all'interno del Piano Finanziario;

Rilevato che la presente proposta di adozione delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, per le utenze domestiche e non domestiche, è stata redatta sulla base del Piano Finanziario come sopra determinato e delle banche dati dei contribuenti, al fine di assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2013, in conformità con quanto previsto dell'art. 14, comma 11, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201;

Visto che ai sensi dell'art. 21 del Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, alle utenze domestiche è assicurata una riduzione, per una quota correlata ai risultati raggiunti nella raccolta differenziata, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

Dato atto che ai sensi dell'art. 14, comma 24, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, i comuni applicano il tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la corrispondente misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

Considerato che l'art. 14, comma 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011, prevede l'applicazione alla base imponibile del tributo sui rifiuti di una maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, modificabile in aumento sino a 0,40 €/mq, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;

Preso atto che l'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara ha deliberato per l'anno 2013 applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D. Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% del Tributo sui rifiuti e sui servizi;

Dato atto inoltre che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti e sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35, D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011 e s.m.i., dispone che il versamento del tributo per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, prevedendo peraltro che i Comuni possano variare la scadenza e il numero delle rate di versamento;

Visto che il D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito nella Legge n. 64 del 6/06/2013, al comma 2 dell'art. 10 ha disposto, per il solo anno 2013, quanto segue:

- *“la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal Comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”* ;

- *“ai fini del versamento delle prime due rate del Tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARSU...omissis....I pagamenti di cui al periodo precedente,*

sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l'anno 2013";

- " la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'art. 14 del D.L. 201/2011";

- " i comuni non possono aumentare la maggiorazione di cui al punto precedente";

Preso atto che con delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 03/07/2013, nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo sui rifiuti e sui servizi, sono state fissate le scadenze delle due rate a titolo di acconto TARES (calcolate sulla base delle prime due rate dell'importo corrispondente alla TARSU dell'anno 2012 e aventi scadenza 5 Agosto e 5 Ottobre 2013) previste dal comma 2, lettera b), dell'art. 10 del D.L. n. 35/2013 convertito nella Legge n. 64 del 6/06/2013;

Considerato che il versamento dell'ultima rata dovrà essere effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 19 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 19, in quanto compatibili, con modalità di versamento da stabilirsi con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze - Ministero dell'economia e delle finanze - di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle Entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al fine di assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti;

Dato atto che l'art. 40 del Regolamento Comunale, per l'istituzione e applicazione del Tributo sui rifiuti e sui servizi, individua, per il solo anno 2013, la data del 30 Novembre 2013 quale scadenza per il versamento a saldo del tributo;

Visto l'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 che disciplina la potestà regolamentare attribuita ai Comuni;

Rilevato che il termine per l'approvazione dei regolamenti è stabilito contestualmente alla data di approvazione del Bilancio di Previsione e che, se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 Gennaio dell'anno di riferimento, secondo quanto statuito dal comma 16 dell'art. 53 della Legge 23/12/2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell'art. 27 della Legge 28/12/2001, n. 488;

Visto che il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2013, è fissato al 30 Novembre 2013;

Considerato che l'adozione del presente atto è conforme alle disposizioni di cui all'art. 14, comma 23, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni nella Legge n. 214/2011, riservandone la competenza al Consiglio Comunale;

Visto il comma 15 dell'art. 13 del D.L. del 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 214, che ha stabilito, con decorrenza dall'anno d'imposta 2012, che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'art. 42 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267/ 2000;

Visto lo Statuto del Comune di Massa;

Vista la Legge 27 Luglio 2000 n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";

Visto il parere espresso dal dirigente del Settore Entrate, Società Partecipate e Farmacie D.ssa Maria Stella Fialdini, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto così formulato: Favorevole;

Visto il parere favorevole della Commissione Consiliare Permanente Bilancio in data 14/10/2013;

Visto il risultato della votazione -effettuata con strumentazione informatica- sulla proposta di deliberazione, e preso atto dell'esito proclamato dal Presidente del Consiglio, con l'assistenza degli scrutatori precedentemente designati (Consiglieri:Alberti, Paci, Santi), di seguito riportato:

Consiglieri presenti n. 25

Consiglieri assenti n. 8 (Brizzi, Carmassi, Caruso, Della Pina, Giusti, Lazzarotti, Menchini, Ofretti);

Voti favorevoli n. 20;

Voti contrari n. =;

Astenuti n. 5 (Benedetti, Gabrielli, Mencarelli, Paci, Ricciardi);

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse nelle premesse, il Piano Finanziario della Tariffa Rifiuti anno 2013, composto da una parte descrittiva e da uno schema dei costi, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. di determinare, conseguentemente, per l'anno 2013, le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,9436	72,69
2 componenti	1,0313	163,55
3 componenti	1,1191	181,72
4 componenti	1,2069	199,89
5 componenti	1,2837	263,50
6 o più componenti	1,3495	308,93

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)
------------------------------	------------------------------------	--

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,5441	0,9511
2 Cinematografi e teatri	1,1644	0,7154
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,3163	0,8080
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,0504	1,2541
5 Stabilimenti balneari	1,6960	1,0403
6 Esposizioni, autosaloni	1,4175	0,8619
7 Alberghi con ristorante	4,0248	2,4695
8 Alberghi senza ristorante	3,0123	1,8484
9 Case di cura e riposo	2,2529	1,3821
10 Ospedale	3,1895	1,9544
11 Uffici, agenzie, studi professionali	3,7210	2,2810
12 Banche ed istituti di credito	2,1769	1,3282
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,0882	1,8955
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,6451	2,2238
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,1769	1,3299
16 Banchi di mercato beni durevoli	4,0248	2,4628
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2,8351	1,7373
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,5060	1,5319
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,1895	1,9494
20 Attività industriali con capannoni di produzione	2,2529	1,3804
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	2,2276	1,3635
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	10,9606	6,6999
23 Mense, birrerie, amburgherie	10,9606	6,6999

24 Bar, caffè, pasticceria	11,9984	7,3497
25 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,9233	3,6277
26 Plurilicenze alimentari e/o miste	5,9233	3,6193
27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	10,7075	6,5484
28 Ipermercati di generi misti	5,0120	3,0638
29 Banchi di mercato genere alimentari	8,8090	5,3868
30 Discoteche, night club	4,6323	2,8331

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%;

3. di dare atto che l'importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011 e s.m.i., deve intendersi determinato esclusivamente nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, da assicurarsi integralmente, per il corrente esercizio, a favore del bilancio statale;
4. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. n. 504/1992 nella misura pari al 5%, come deliberato dall'Amministrazione Provinciale di Massa Carrara;
5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni in L. n. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. del 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili dovrà essere effettuata, per l'anno 2013, in n. 3 rate con scadenza 5 agosto, 5 ottobre e 30 novembre;
6. di stabilire che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi appositi e motivati avvisi di pagamento recanti l'indicazione degli importi dovuti a saldo, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili, unitamente ai relativi modelli F24 precompilati;
7. di dare atto che le tariffe di cui al punto 2 entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2013;
8. di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e all'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.P.R. 158/1999.

Il presente atto deliberativo è dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, con separata votazione come di seguito riportata:

Consiglieri presenti n. 24;

Allegati

1 - Piano Finanziario tariffa rifiuti anno 2013 (Piano Finanziario tariffa rifiuti anno 2013.pdf)

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to CECCOTTI DOMENICO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to BEDINI GIANCARLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è posto in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Massa dal 22/10/2013 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE dell'ALBO PRETORIO
F.to SANTANGELO LINA

ESECUTIVITA'

Il presente atto è immediatamente esecutivo

Il Responsabile della Segreteria
F.to SANTANGELO LINA

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Massa, li

Il Responsabile della Segreteria